

L'aspetto canonico dell'attuale concelebrazione

Canonico Stéphane Drillon¹

1. Introduzione

a. Limiti di questo studio

Siamo in molti a partecipare a questo convegno; alcuni tratteranno o hanno trattato la concelebrazione dal punto di vista storico e teologico: l'abate Barthe ci ha parlato dell'epoca romana, vedremo anche l'epoca carolingia e molti aspetti della concelebrazione presso gli orientali, la storia della concelebrazione dal punto di vista teologico, i frutti sacramentali della concelebrazione, ecc...

Pertanto, in particolare, non affronterò la discussione storica sull'esistenza o meno della differenza tra la concelebrazione cerimoniale e la concelebrazione sacramentale, né sul fatto che in una concelebrazione vi sia un unico sacrificio o tanti sacrifici quanti sono i concelebranti (cioè uno per persona), quest'ultima questione essendo stata risolta dal Magistero.

Non affronterò nemmeno, sul piano teologico, la natura stessa della Messa in relazione all'evento del Venerdì Santo, né i suoi elementi essenziali: il carattere sacramentale della Messa, l'aspetto liturgico e rituale dell'atto in cui viene celebrato il sacramento e la funzione ministeriale del sacerdote.

Limitierò quindi questo studio al diritto positivo, principalmente alla sua elaborazione a partire dal Concilio Vaticano II, alla sua formulazione nel C. 902 del C.I.C. del 1983 e alla sua portata.

Perché citare il C. 902? Perché riguarda direttamente la legge positiva attuale che disciplina la materia della concelebrazione.

Ma sarebbe incompleto, in diritto canonico, considerare solo questo canone del Codice e tralasciare gli altri canoni del C.I.C. che, indirettamente, sono interessati o in relazione con il C. 902. Vedremo che queste relazioni possono essere considerate problematiche.

2. Le fonti del canone 902

a. Ricordiamo brevemente la legislazione precedente, ovvero quella del Codice precedente, il Codice Pio-Benedettino del 1917.

Il Canone 803 dell'epoca non consentiva a più sacerdoti di concelebrazare (sacramentalmente) se non in due casi specifici:

- la Messa di Ordinazione dei sacerdoti,
- e la Messa di consacrazione dei vescovi.

¹ Conferenza tenuta al 13° convegno del CIEL, Roma 2024.

Perché questo «Non licet»?

Perché all'epoca della sua promulgazione, era stabilito in diversi testi del Magistero:

- che era una cosa eccellente moltiplicare il numero delle Messe per la gloria di Dio e il bene dei fedeli, tenendo presente il seguente principio tomista:

«Multiplicata causa, multiplicatur effectus», ovvero «moltiplicando la causa, si moltiplicano gli effetti» (cfr. Sum. Theol. III_a, Q 79, art 7, 3_a)

Questo principio così semplice farà dire a San Tommaso:

«in pluribus vero missis, multiplicatur sacrificii oblatio. Et ideo, multiplicatur effectus sacrificii et sacramenti» ovvero «In più messe, l'oblazione del sacrificio viene moltiplicata. E di conseguenza, l'effetto del sacrificio e del sacramento si moltiplica» (cfr. Sum. Theol. III_a, Q 79, art 7, 3_m)

Il pensiero di San Tommaso è molto chiaro e troverà applicazioni molto concrete: l'uso del «Triduo di Messe», delle «Novene di Messe», dei «Trentini gregoriani», ecc...

- Ma notiamo che era anche una cosa eccellente che la Chiesa manifestasse l'unità del Sacerdozio: unità tra Cristo e il Sacerdote, unità tra Cristo e il Vescovo, unità tra i Vescovi, unità tra il Vescovo e i suoi sacerdoti, unità tra i sacerdoti tra loro. E tra i monaci, idem!

Da qui le due eccezioni previste dal Canone 803 del Codice del 1917: «la Messa di Ordinazione dei Sacerdoti e la Messa di Consacrazione dei Vescovi» - Insomma, unità gerarchica e teologica.

- Notiamo qui che queste due eccezioni che autorizzano la concelebrazione si svolgevano sempre alla presenza del vescovo: nessuna concelebrazione senza il vescovo.
- Notiamo inoltre che all'epoca era impossibile sostenere che il numero dei concelebbranti, di per sé, moltiplicasse il numero delle messe durante una concelebrazione. La causalità strumentale non può essere solo dal lato del ministro, ma anche nel gesto sacramentale liturgico.²

Rimandiamo anche, su questo argomento, al testo del Sant'Uffizio dell'8 marzo (23 maggio) 1957, DS 3928: l'obbligo di pronunciare le parole della consacrazione «ex institutione Christi».

b. Ricordiamo ora l'evento del Concilio Vaticano II, per quanto riguarda la concelebrazione

- La fase preparatoria (17 maggio 1959 - 14 settembre 1960)
 - Una minima minoranza di vota (vescovi, religiosi, curia romana, università) chiedeva che la concelebrazione fosse trattata nei lavori del Concilio (circa quaranta vota su 2109, pari all'1,9%).

Un terzo di queste richieste prevedeva di estendere la concelebrazione a circostanze eccezionali e praticamente nessuna chiedeva l'estensione quotidiana e generale della concelebrazione.

- La fase preparatoria (14 settembre 1960 - 11 ottobre 1962)

² Cfr. P. Journel, «La célébration et la concélébration de la messe», in *La Maison-Dieu* 83 (1965), p. 175. Cfr. anche il cardinale Journet, con la qualità che lo contraddistingue, ovvero la sua capacità di esprimere in modo semplice concetti complessi e profondi, che scriveva a questo proposito: «Immaginiamo più persone che si uniscono per battezzare contemporaneamente un bambino. Ci saranno più battezzanti, ma un'unica azione battesimale, plures baptizantes, una baptizatio. Nella concelebrazione, allo stesso modo, ci saranno più consacranti, plures ex quo consacrantes, ma un'unica azione consacratoria, una consecratio» (cfr. Charles Journet, «Le Sacrifice de la Messe», *Nova et Vetera* 46 (1971), pp. 241-250).

- Redazione di un primo schema da parte della commissione liturgica in cui si trova: la libertà per ogni sacerdote di celebrare la Messa individualmente, il desiderio (non dimostrato!) generale che questa concelebrazione sia estesa più ampiamente;
- Questo primo schema ometteva di ricordare la condanna del Pseudo Concilio di Pistoia, nei suoi articoli sulla concelebrazione, da parte di Papa Pio VI nel 1794, e anche il gran numero di Chiese orientali che rifiutano la concelebrazione.

Questo schema voleva promuovere l'unità della Chiesa manifestata nell'unità del sacerdozio, ma dimenticando la natura sacrificale della Messa per evocare solo «l'utilità dei fedeli», cioè una ragione soggettiva.

Infine, secondo questo schema, la disciplina della concelebrazione doveva essere regolata dall'Ordinario del luogo o dal Vescovo, ritenuto idoneo a valutare la praticità della concelebrazione in determinati casi e luoghi (ciò riguardava anche le Messe conventuali).

In breve, non si trattava di trattare la concelebrazione nel suo principio teologico e canonico (dato acquisito), ma solo nella sua applicazione, cioè la frequenza delle concelebrazioni autorizzate.

3. La Costituzione sulla liturgia nel Concilio Vaticano II.

Ai Padri furono proposti due schemi, uno dopo l'altro.

Durante le discussioni furono sollevati diversi argomenti.

Da notare: la scomparsa del vescovo al centro della concelebrazione, la scomparsa, come moderatore dell'uso della concelebrazione, dell'ordinario del luogo, per non parlare dell'ordinario tout court, questo, ovviamente, interessava in primo luogo i religiosi «esenti»...

Da notare anche:

- una tendenza a una maggiore apertura;
- la comparsa di due categorie di casi:
 - un primo caso in cui il Concilio darà una facoltà generale di concelebrazione,
 - e un secondo caso in cui tale facoltà di concelebrazione sarà concessa dall'Ordinario.

Insomma, sì alla concelebrazione, ma in casi limitati.

Un'ultima versione fu sottoposta al voto dei Padri, che diedero solo 1417 *placet* e molti *modi*, in particolare sul ruolo del Vescovo nell'applicazione disciplinare della concelebrazione. *Modi* che non furono discussi per mancanza di tempo.

Infine: ecco il testo che fu approvato dai Padri il 4 dicembre 1963, ovvero il n. 57 della Costituzione sulla Santa Liturgia:

La concelebrazione

§ 1. La concelebrazione, che manifesta felicemente l'unità del sacerdozio, è rimasta in uso fino ad oggi nella Chiesa, sia in Occidente che in Oriente. Pertanto il Concilio ha deciso di estendere la facoltà di concelebrazione ai seguenti casi:

- a) il Giovedì Santo, sia alla Messa crismale che alla Messa serale;
- b) alle messe celebrate nei Concili, nelle assemblee episcopali e nei sinodi;
- c) alla Messa di benedizione di un abate.

Inoltre, con il permesso dell'Ordinario, al quale spetta valutare l'opportunità della concelebrazione:

alla Messa conventuale e alla Messa principale delle chiese, quando l'utilità dei fedeli non richiede che tutti i sacerdoti presenti celebrino individualmente;

alle messe delle assemblee di sacerdoti di ogni genere, sia secolari che religiosi.

§ 2.

Spetta al vescovo dirigere e regolare la concelebrazione nella sua diocesi.

Tuttavia, ogni sacerdote avrà sempre la libertà di celebrare la messa individualmente, ma non nello stesso momento nella stessa chiesa, né il Giovedì Santo.

Per brevità, non vedremo qui gli altri testi conciliari che evocano anche la concelebrazione: il decreto sull'ecumenismo (per le Chiese orientali), il decreto sul ministero e la vita dei sacerdoti (*Presbyterorum Ordinis*) che menzionerà esplicitamente la famosa formula liturgica: «perché ogni volta che si celebra questo rito, si compie l'opera stessa della nostra Redenzione»: (cfr. *Missale Romanum*, II^{ème} Domenica *per Annum*, offertorio).

Al contrario, il decreto sulle Chiese cattoliche orientali rimane totalmente muto sulla concelebrazione, così come quello sul ministero pastorale dei vescovi e quello sulla vita religiosa, anch'esso totalmente muto sulla questione.

Concludiamo infine questa parte sulla concelebrazione nel Concilio Vaticano II:

- a. nessun obbligo, per nessun sacerdote, di concelebrazione. La libertà di ogni sacerdote di celebrare la Messa da solo deve essere salvaguardata.
- b. L'uso della concelebrazione e la sua pratica devono essere limitati e regolamentati in due modi:
 - prevedendola per casi specifici (n. 57§1, 1 della *Sacrosanctum Concilium*);
 - rendendola possibile per altri casi, consentiti e regolamentati dall'Ordinario e dal Vescovo del luogo (n. 57, §1, 2 e §2,1 della *Sacrosanctum Concilium*).
 - La pratica della concelebrazione non potrà mai pregiudicare il valore delle messe private (S.C., n. 57 §2 e P.O. n. 13).

Si può già notare che il Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983, che vuole essere una messa in atto dello spirito del Concilio:

- rispetta, nel suo Canone 902, la libertà di ogni sacerdote di celebrare individualmente (*possunt* e non *debunt* per quanto riguarda la concelebrazione);
- rispetta, nel suo Canone 902, la possibilità di concelebrazione dell'Eucaristia;
- rispetta, nel suo Canone 904, l'esortazione rivolta a ogni sacerdote di celebrare quotidianamente la Messa, anche in assenza di fedeli, e quindi il valore delle

cosiddette messe private. (cfr. anche il Canone 246 §1 sulla formazione dei seminaristi, il Canone 276 §2, 2° sugli obblighi e i diritti dei chierici).

- Ma non applica, con disposizioni legislative, la doppia limitazione alla pratica della concelebrazione; va notato che non esiste alcun Canone al riguardo.
- E sembra non applicare, poiché il Canone 902 prevede una possibilità generale e illimitata di concelebrazione (ad eccezione dell'utilità dei fedeli), la teologia sulla concelebrazione insegnata dal Vaticano II e la pratica che lo stesso Concilio ha voluto istituire, che era estesa ma sempre limitata.

3. Il Magistero dopo il Concilio Vaticano II fino al Codice del 1983

Le due tendenze presenti nelle discussioni conciliari sulla concelebrazione continuarono:

- da un lato, l'incoraggiamento ad estendere la concelebrazione;
- d'altra parte, tre testi magisteriali che riprendevano la teologia sacramentale tradizionale e professavano l'unicità del Sacrificio eucaristico offerto a Dio nella concelebrazione (un *unico* sacrificio) e quindi, in questa prospettiva, la moltiplicazione delle messe diventava auspicabile, limitando così l'uso della concelebrazione.

Questi tre testi sono:

- Il decreto generale *Ecclesiae Semper* del 7 marzo 1965, che ricorda che la concelebrazione è un unico atto sacramentale, un'unica causa strumentale sacramentale (in altre parole, indipendentemente dal numero di sacerdoti presenti alla concelebrazione).
- Il secondo testo è il n. 47 dell'Istruzione *De cultu mysterii eucharistici* del 25 maggio 1967, che richiama la nostra attenzione sul carattere soggettivo della concelebrazione (il numero di sacerdoti *uniti* in un unico Sacrificio).
- Il terzo testo è quello della *Declaratio de concelebrazione* del 7 agosto 1972, di cui vale la pena citare un paragrafo:

Sebbene la concelebrazione debba essere considerata un modo eccellente per celebrare l'Eucaristia nelle comunità, la celebrazione senza la partecipazione dei fedeli «rimane tuttavia il centro della vita di tutta la Chiesa e il cuore dell'esistenza sacerdotale». Per questo motivo è necessario lasciare a ogni sacerdote la facoltà di celebrare la Messa *individualmente*: per favorire questa libertà, si provvederà a tutto ciò che può facilitare tale celebrazione: tempo, luogo, aiuto di un chierichetto e altri elementi della celebrazione.³

Si noti, a questo proposito, che questo passaggio è l'unico caso, a nostra conoscenza, in cui l'esercizio della libertà di celebrare individualmente è descritto in forma concreta e realistica.

Il Canone 902, come vedremo, afferma questa libertà, ma senza specificare le condizioni giuridiche e concrete che ne consentono l'esercizio. Ora, sappiamo bene che in alcune situazioni

³ Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Communicationes* 4/2 (1972), pp. 105-106.

locali questa libertà può essere «ostacolata» da determinate condizioni *in concreto* (ad esempio, a causa degli orari, della mancanza di altari o cappelle, della pressione dei superiori sulle coscienze e sui comportamenti, ecc).

Infine, per quanto riguarda *l'Institutio Generalis Missalis Romani* (nn. 153-159), il n. 153 ribadisce che la concelebrazione «manifesta felicemente l'unità del sacerdozio, del sacrificio e del popolo cristiano» e riprende poi, quasi parola per parola, il n. 57 della Costituzione sulla liturgia del Vaticano II:

- alcuni casi di concelebrazione sono previsti dal rituale;
- alcuni casi in cui è possibile ricorrervi, ma che sono elencati in modo limitativo (ad esempio, la Messa Crismale).
- Altri casi ancora, ma con «il permesso dell'Ordinario» che è giudice dell'opportunità di concelebrazione.

Il n. 155 precisa che spetta «al Vescovo», conformemente al diritto, regolare la disciplina della concelebrazione nella sua diocesi, anche nelle chiese esenti...

4. Il Canone 902 del C.I.C. 1983 preso di per sé

Per mancanza di tempo, non parleremo della sua elaborazione; disponiamo di una sola pagina delle *Communicationes* che riproduce gli *Acta commissionis* (Comm. Vol XV, 1983, n. 2, p. 191) al riguardo e che riassume la discussione tra i membri di questa commissione in merito alla redazione del C. 855 che diventerà il nostro C. 902.

Vediamo subito i diversi elementi che compongono questo canone 902.

a. *Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadet*

Questo è l'unico limite che la legge positiva prevede alla facoltà di concelebrazione: la sollecitudine pastorale deve sempre prevalere. Tutti i commentatori fanno qui allusione al «bene dei fedeli». Questa nozione era già presente nei testi che hanno esteso la facoltà di concelebrazione nel periodo postconciliare. Si nota però l'abbandono di tutte le limitazioni previste dal testo conciliare. (S.C. n. 57), il canone si basa sui documenti successivi che abbiamo già menzionato. Il commento di Navarra precisa che «la necessità o l'opportunità di facilitare ai fedeli la possibilità di assistere alla Santa Messa in luoghi e orari diversi, o per altre sollecitudini pastorali» possono rendere obbligatoria la celebrazione individuale.

b. *Sacerdotes Eucharistiam concelebrazione possunt*

I sacerdoti *possono* concelebrazione. Nessun carattere obbligatorio. Nessun incoraggiamento è previsto dal testo, che sembra quindi, oggettivamente, essere in ritardo rispetto al progetto iniziale (il canone 855, iniziale, *raccomandava* la concelebrazione), e in ritardo anche rispetto *all'Eucharisticum*

Mysterium n. 47, ma molto più fedele al contenuto della Costituzione conciliare sulla liturgia (n. 57), che prevedeva un'estensione limitata della facoltà di concelebbrare, senza raccomandarla.

Così il latino *possunt* del canone esprime una flessibilità, una possibilità, ma non una raccomandazione che avrebbe potuto esprimere l'uso di un verbo al congiuntivo. È quindi un'interpretazione eccessiva del significato del canone affermare, come fa il P. Manzanares nel commento di Salamanca, che «in linea di principio, la concelebbrazione dovrebbe essere la modalità raccomandata quando non vi è necessità di celebrare individualmente per il bene dei fedeli». Il canone non dice nulla di tutto ciò e non stabilisce in alcun modo una «gerarchia» delle modalità di celebrazione dell'Eucaristia, né una preferenza per la concelebbrazione rispetto alla messa privata. *Possunt* e nient'altro.

Il P. Manzanares giustifica la sua posizione con due riferimenti: il primo *all'Eucharisticum Mysterium* n. 47 e il secondo al canone 837.

- Se è del tutto esatto che il primo testo (*Eucharisticum Mysterium* n. 47) «raccomanda» e «incoraggia» la pratica della concelebbrazione, il Concilio Ecumenico Vaticano II la limita. Considerare l'Istruzione come uno sviluppo armonioso della SC n. 57 è più che discutibile e interpretare il *possunt* con l'uso dell'E.M. n. 47 e il rifiuto della SC n. 57 è davvero azzardato.

Se il legislatore avesse voluto rendere la concelebbrazione la modalità normale e *raccomandata*, avrebbe usato un verbo molto più forte del nostro *possunt*, attenendosi molto più al testo di E.M. n. 47 (73).

Infine, il *possunt* vuole essere oggettivamente in secondo piano rispetto alla disciplina e al testo di E.M. n. 47.

- Per quanto riguarda il riferimento al Canone 837, non ci sembra giustificato: il fatto che «le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa» e che «comportano una celebrazione comunitaria (...) con l'assistenza e la partecipazione attiva dei fedeli, ove possibile», non significa che, in assenza dei fedeli, una concelebbrazione debba essere preferita a più messe individuali. In primo luogo, perché il Magistero ha più volte dimostrato che la celebrazione individuale della Messa è un'azione eminentemente comunitaria e pubblica.

È sempre l'azione di *tutta* la Chiesa. Il canone 904 lo ricorda con forza. Inoltre, perché la Chiesa non è mai tornata sui suoi insegnamenti riguardo al beneficio della moltiplicazione delle messe, perché «atti di Cristo» e «opere di Redenzione». È ovvio che occorre favorire la partecipazione attiva dei fedeli... Offrire diverse possibilità di orari per partecipare alla Messa (piuttosto che ridurre il numero di Messe celebrate durante la giornata con una concelebbrazione) non è forse il modo migliore per applicare il canone 837? Infine, notiamo che gli altri commenti, in particolare quelli dell'Urbaniana e di Navarra, non deducono dal canone 902 che, in assenza di fedeli, la modalità raccomandata sia la concelebbrazione della messa. Se i sacerdoti *possono* concelebbrare, non si tratta assolutamente di un principio, ma di una facoltà.

c. Integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur

La libertà di celebrare individualmente è qui chiaramente affermata e non limitata, se non da una prescrizione liturgica.

Notiamo innanzitutto due punti deboli della traduzione francese:

- Il latino *tamen* non è reso in francese (né tradotto). L'italiano, ad esempio, lo traduce con *tuttavia*. In francese si sarebbe potuto dire «tuttavia, rispettata la libertà...», accentuando così la forza della proposizione che segue.
- 2) Il termine *eo tempore, quo (...) concelebratio habetur* è tradotto con «quando c'è una concelebrazione». Si sarebbe potuto tradurre in modo più preciso, per significare meglio i due elementi richiesti e cumulativi: lo stesso momento *e* lo stesso luogo (espressi dal relativo *quo*).

Il commento di Salamanca non dice nulla su questa libertà. Preferisce esporre le facoltà supplementari di concelebrazione a beneficio di chi ha già celebrato o celebrerà un'altra Messa (per il bene dei fedeli), ricordando le prescrizioni del n. 158 della Presentazione Generale del Messale Romano e la Dichiarazione del 7 agosto 1972 e precisando la regola del non cumulo degli onorari, sancita dal canone 951 §2.

Il commento di Navarra ha il merito di sviluppare un po' questo concetto di libertà, riprendendo la stessa dichiarazione del 7 agosto 1972, che, in modo realistico, chiedeva che tale libertà fosse verificata e resa realmente possibile attraverso l'attuazione di tutte le misure necessarie, in modo concreto.

Così, precisa E. Tejero, la pietà personale del sacerdote sarà alimentata da ciò che costituisce il «cuore della vita sacerdotale», ovvero la celebrazione dei Santi Misteri (cfr. Sinodo dei Vescovi del 1971, *De Sacerdotio ministeriali*, pars altera, n°41, AAS 63, 1971, p. 914). Questa esigenza di «pietà sacerdotale» sembra essere all'origine del rispetto della libertà individuale in materia di modalità di celebrazione, sancito dal canone 902. La *Declaratio de concelebratione* faceva già riferimento al testo del Sinodo dei Vescovi per dare un fondamento a questa libertà. Una generalizzazione imposta della concelebrazione potrebbe portare ad un'alterazione della pietà personale di ogni sacerdote, perché, come osservano molto opportunamente i Padri Rahner, s.j., e Haussling: «La sua cooperazione (del sacerdote) all'azione liturgica non va praticamente oltre la pronuncia in comune di alcune parole». In realtà, la libertà prevista dal canone 902 è un prolungamento della questione fondamentale relativa alla «spiritualità» e alla «pietà» sacerdotali: in che modo il sacerdote si santifica al meglio? Celebrando da solo all'altare o conceleblando? La concelebrazione rafforza indubbiamente, in quel momento, il senso di appartenenza a una comunità, ma priva il sacerdote di una serie di gesti e parole che gli spettano di diritto e che lo configurano in modo sensibile a Cristo Sacerdote. Invece, quando concelebra, risponde a molte preghiere del primo celebrante, riceve la comunione e la benedizione, ecc... Il sacerdote ha bisogno di «sentirsi

sacerdote» e di esprimere concretamente, in modo diverso da poche parole, la sua «identità sacerdotale». Da qui la prudenza della Chiesa, che istituisce questa libertà di essere solo all'altare.

Nella realtà, nella vita quotidiana, questa libertà viene rispettata? Ci sembra legittimo porsi questa domanda. La violazione giuridica, l'assenza di norme concrete che avrebbero potuto essere dettate dal Codice, riguardo all'esercizio pratico di questa libertà, favorisce le «pressioni» psicologiche da parte di molti superiori nei confronti dei sacerdoti, soprattutto dei giovani. La generalizzazione, ovunque, sempre e per tutti, della concelebrazione rende di fatto i sacerdoti che desiderano celebrare da soli all'altare estranei e tagliati fuori dalla "comunità" e dal *presbiterio*. Nelle piccole comunità di sacerdoti secolari o religiosi, per salvaguardare i rapporti fraterni e la vita comune, molto spesso si è «costretti» a piegarsi alla concelebrazione.

Inoltre, il pluralismo teologico non facilita la comprensione tra coloro che concelebraziono quotidianamente e coloro che concelebraziono solo in determinate occasioni.

Infine, per quanto riguarda il divieto che definiamo «liturgico», ovvero l'impossibilità di celebrare individualmente se nello stesso momento e nello stesso luogo c'è una concelebrazione, possiamo notare che il canone non riguarda il caso di più messe individuali celebrate nello stesso luogo, nello stesso momento, su altari diversi. Del resto, Pio XII, nell'Enciclica *Mediator Dei*, aveva *condannato* l'opinione di coloro che «affermano che i sacerdoti non possono offrire contemporaneamente la divina ostia su più altari perché, così facendo, dividono la comunità e mettono in pericolo la sua unità».

Conclusione

Cosa si può concludere sull'aspetto canonico della concelebrazione attualmente?

- Il Canone 902, ancora in vigore, legifera sulla disciplina (l'uso) della concelebrazione senza fare riferimento alla teologia e alla giustificazione di questa pratica.
- L'elemento che, fin dall'epoca preconciliare, è rimasto costante (tranne che in rari autori di dottrina canonica) è quello della *libertà* dei sacerdoti di celebrare individualmente (salvo la restrizione «liturgica» quando c'è una concelebrazione nello stesso momento e nello stesso luogo).

Questo rispetto della libertà deve poter essere attuato *in concreto*, altrimenti, di fatto, tale rispetto scompare. Da qui derivano numerosi possibili abusi (numero limitato di altari, orari mal organizzati, cappelle troppo poche, pressioni ideologiche, ecc. In questo contesto emerge quindi una *lacuna* legislativa e disciplinare, lacuna indiscutibile che dovrebbe essere colmata.

- Per quanto riguarda la possibilità di concelebrazione, il C. 902 elimina e tace sulla tradizionale presenza del Vescovo in una concelebrazione, nonché sul ruolo che gli era stato assegnato, ovvero quello di essere il «regolatore» della pratica della concelebrazione.

Lo stesso canone parla della *possibilità* di concelebrazione (*possunt*) e *non dell'obbligo* di concelebrazione (*debunt*). Anche in questo caso, nella pratica, viene rispettato? È lecito dubitarne.

Riconosciamo anche che i ricorsi amministrativi sono un po' i «parenti poveri» dell'attuale Codice e che quindi, nella pratica, è molto difficile applicare «in concreto» le disposizioni del Canone 902...

Riconosciamo, nella stessa prospettiva, che invocare il Canone 1378 sugli *abusi di potere* che li qualifica come reati (e che potrebbero quindi essere perseguiti in procedimenti penali) è «dimenticato» e non applicato. A nostra conoscenza, non esiste una giurisprudenza in materia... Quale sacerdote, costretto a concelebrazione, ha citato in giudizio il proprio vescovo in un processo penale? Quale promotore di giustizia è stato adito per un abuso di potere in materia?

- A nostro avviso, sarebbe quindi necessario legiferare maggiormente sulla pratica della concelebrazione, che esprime da un lato l'unità gerarchica della Chiesa, l'unità del sacerdozio, e dall'altro quella della celebrazione individuale della Messa, che permette le offerte e le immolazioni sacramentali dell'unico Sacrificio redentore di Cristo.

Legiferare maggiormente tenendo conto di queste due realtà complementari da tradurre canonicamente consentirebbe di essere più fedeli al testo conciliare che *dovrebbe* essere «tradotto» giuridicamente dal nostro C. 902.

Il quale C. 902 consacra – ed è innegabile – molto più un cosiddetto «spirito del Concilio» e una pratica spontanea non necessariamente in linea con la dottrina cattolica tradizionale, che un vero rispetto del testo conciliare.

- Occorrerebbe anche precisare meglio i *frutti* del Sacrificio della Messa: ogni Messa è il Sacrificio di Cristo, ha un valore infinito, ma la disposizione degli uomini a riceverne i frutti è sempre imperfetta e, in questo senso, limitata. Da qui l'importanza del numero delle Messe celebrate.
- Sarebbe inoltre auspicabile un approfondimento del regime canonico delle «offerte» delle messe, vale a dire degli *onorari* versati e accettati, soprattutto nel caso di una concelebrazione. Si tratta di un «obbligo di giustizia». Questa ricerca va coniugata con quella sulla natura delle intenzioni della Messa e sui frutti particolari ottenuti dalla celebrazione dei Santi Misteri.

La situazione attuale della Chiesa e del mondo è sufficiente a dimostrarlo, se si ha l'onestà e la lucidità di guardare la situazione *in concreto*. Basti pensare, ad esempio, a tutti quei *defunti* (in particolare in Francia) a cui *viene negata* la Messa funebre, a favore di una «benedizione», di una semplice assoluzione o di una «liturgia della Parola».

La Chiesa di Dio possiede un tesoro: la Redenzione, che permette ad ogni Messa di riversare sulla Chiesa e sul mondo intero il Sangue di Cristo Gesù.